

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 gennaio 2025;
- visto l'art. 49, comma 4 delle NOIF;
- ravvisata la necessità di stabilire, laddove si verificano le situazioni di cui alla citata norma, i criteri, i termini e le procedure per la riammissione al Campionato di Serie B 2025/2026, delle società retrocesse dal medesimo campionato nella stagione sportiva 2024/2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di fissare i criteri, i termini e le procedure di cui agli allegati A) e B) per la eventuale riammissione al Campionato di Serie B 2025/2026 delle società retrocesse dal medesimo Campionato nella stagione sportiva 2024/2025, ai fini di quanto previsto dall'art. 49, comma 4 delle NOIF.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

CRITERI PER LA RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B 2025/2026, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 4 DELLE NOIF, DELLE SOCIETA' RETROCESSE DAL MEDESIMO CAMPIONATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

La riammissione al Campionato di Serie B 2025/2026 delle società retrocesse dal medesimo Campionato nella stagione sportiva 2024/2025, prevista dall'art. 49, comma 4 delle NOIF, avverrà utilizzando la seguente graduatoria:

1[^] - società perdente il play-out del Campionato di Serie B (2024/2025) o società classificate 17° nel medesimo campionato, qualora non si disputino i play-out

2[^] - società classificate 18° nel Campionato di Serie B (2024/2025)

3[^] - società classificate 19° nel Campionato di Serie B (2024/2025)

4[^] - società classificate 20° nel Campionato di Serie B (2024/2025)

Le suddette società, qualora non ammesse al Campionato di Serie C 2025/2026, saranno computate esclusivamente ai fini della redazione della classifica finale, ma non potranno accedere alla procedura di riammissione in Serie B.

Le società, per conseguire la riammissione al Campionato di Serie B 2025/2026, dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativa al medesimo Campionato. Non saranno ammesse deroghe sui Criteri Infrastrutturali fissati dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025 e dal relativo allegato sub B) per la predetta stagione sportiva.

TERMINI E PROCEDURE PER LA RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B 2025/2026, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 4 DELLE NOIF, DELLE SOCIETA' RETROCESSE DAL MEDESIMO CAMPIONATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le società che abbiano interesse a candidarsi per l'eventuale riammissione in Serie B 2025/2026, dovranno documentare, **entro il termine perentorio del 18 luglio 2025**, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a detto Campionato, previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025 e presentare **entro il suddetto termine perentorio del 18 luglio 2025**, apposita domanda alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, corredata dalla documentazione di seguito indicata.

La domanda alla FIGC deve essere corredata dalla documentazione prevista dal Titolo II) e dal Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025, per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie B 2025/2026.

La domanda alla Lega Nazionale Professionisti Serie B deve essere corredata:

- dalla domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2025/2026. La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, della suddetta domanda di ammissione;
- dall'originale della garanzia a favore della Lega Nazionale Professioni di Serie B da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta o deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) dell'importo di euro 800.000,00, secondo i modelli-tipo di cui al Comunicato Ufficiale n.152/A del 22 gennaio 2025 e le prescrizioni di cui al Titolo I), par. III), lett. A), punti 2) e 3) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, nonché la validità della suddetta garanzia;
- dal triplice atto di cessione di credito futuro di cui all'art. 1.3 del Capo I del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, secondo le prescrizioni previste dal Titolo III), lett. A), punto 4) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025. La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del **22 luglio 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C. il deposito, entro il termine perentorio del 18 luglio 2025, del suddetto atto di cessione.

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Nazionale Professionisti Serie B previsti dal Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2024, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del **22 luglio 2025**.

La domanda verrà dichiarata inammissibile nell'ipotesi in cui la società non abbia conseguito la Licenza Nazionale del Campionato di Serie C 2025/2026, per l'ottenimento della quale trovano applicazione i termini e gli adempimenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025.

Le decisioni in merito alle domande di riammissione al Campionato Serie B 2025/2026 saranno assunte dal Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di riammissione, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.